

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. xxxx/2022 promossa da:

**SOCIETA' UTILIZZATRICE** (c. f. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS** e dell'avv. **OMISSIS**, elettivamente domiciliata in **OMISSIS** presso lo studio dell'avv. **OMISSIS** e pertanto presso il suo domicilio digitale **OMISSIS**

- parte attrice -

**CONTRO:**

**BANCA** (c. f. **OMISSIS**), con il patrocinio dell'avv. **OMISSIS** e dell'avv. **OMISSIS**, elettivamente domiciliata in **OMISSIS** presso lo studio dei difensori

- parte convenuta -

**CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

Ritenuta l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e di somme ed oneri non pattuiti, previo ricalcolo dell'esatto dare/avere fra le parti mediante rimodulazione con effetto retroattivo dell'intero piano di ammortamento:

1) Accertare e dichiarare ai sensi del combinato disposto degli art. 644 c.p., della legge 108/1996, dell'art. 1815 c.c., l'illiceità del contratto di locazione finanziaria (lease back) n. **OMISSIS** stipulato inter partes in data 17/04/2012 nella parte in cui il Tasso Effettivo Globale (TEG), su base annua, ottenuto pari a 14,3163% risulta superiore al Tasso Soglia di Usura (TSU) pari a 13,7125%, vigente nel periodo di riferimento per la categoria di operazioni all'esame, e per l'effetto, fatta applicazione dell'art. 1815, comma II°, c.c. (ovvero Tasso nullo dovuto alla sanzione della gratuità dell'operazione) dichiarare la gratuità del leasing con il conseguente obbligo per la società **UTILIZZATRICE**, in persona del l.r.p.t., di rimborsare il solo capitale; in considerazione degli interessi già versati alla data del 17.6.2022 (epoca dei conteggi riportati nella consulenza tecnica di parte), da imputarsi a capitale, dichiarare già estinto alla predetta data il debito residuo nonché dichiarare tenuta e condannare la banca alla restituzione in favore della ricorrente della somma di €. 273.813,93 indebitamente percepita dalla Concedente, risultante a credito il 17.6.2022, oltre all'importo di tutte le rate successivamente versate sino al momento di emanazione della decisione, maggiorati di interessi moratori legali e rivalutazione monetaria a far data da ogni singolo versamento eseguito sino al soddisfo, con storno e compensazione delle rate eventualmente ritenute ancora a debito ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia.

Sul punto 1), in subordine

1.1) In denegata ipotesi di non ritenuta gratuità dell'operazione ex art. 1815, comma, II°, c.c., fatta applicazione del Tasso legale vigente, periodo per periodo, condannare la Concedente alla restituzione in favore della società **UTILIZZATRICE**, in persona del l.r.p.t., della somma di €. 79.585,41 indebitamente percepita sino alla data del 17.6.2022 oltre all'importo di tutte le rate successivamente versate sino al momento di emanazione della decisione, maggiorati di interessi moratori legali e rivalutazione monetaria a far data da ogni singolo versamento eseguito sino al soddisfo, con storno e compensazione delle rate eventualmente ritenute ancora a debito ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia.

2) Accertare e dichiarare in relazione al contratto di locazione finanziaria (lease back) n. **OMISSIS** stipulato inter partes in data 17/04/2012, l'indeterminatezza/indeterminabilità ex art. 1346 c.c., anche per relationem e, ove del caso, alternativamente:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

a) delle modalità di restituzione del finanziamento non essendo indicata l'opzione "francese" o altra modalità restitutoria.

b) del regime finanziario utilizzato per la stesura del piano di ammortamento non essendo indicato/pubblicizzato il regime della capitalizzazione composta unilateralmente applicato dalla Concedente.

c) dei criteri di calcolo degli interessi (e formule di equivalenza finanziaria).

d) del tasso effettivamente applicato all'operazione finanziaria in base alla normativa vigente, ovvero il suo costo effettivo, tenendo presente la mancata indicazione ed applicazione delle formule di equivalenza finanziaria normativamente previste e per l'effetto, per le fattispecie testé indicate, fatta applicazione delle ipotesi di nullità e di quelle sanzionatorie previste dall'art.117 T.U.B., dichiarare già estinto alla data del 17.6.2022 il debito residuo.

Conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la banca alla restituzione in favore della società **UTILIZZATRICE**, in persona del l.r.p.t., della somma risultante a credito alla predetta data nella misura di €. 202.601,93, oltre all'importo di tutte le rate successivamente versate sino al momento di emanazione della decisione, maggiorati di interessi moratori legali e rivalutazione monetaria a far data da ogni singolo versamento eseguito sino al soddisfo, con storno e compensazione delle rate eventualmente ritenute ancora a debito ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia.

3) Nel denegato caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti sub 1); sub 1.1.); sub 2), accertare e dichiarare che la ricorrente ha indebitamente versato alla Concedente interessi anatocistici, inclusi nelle 122 rate di ammortamento al 17.6.2022, per un importo pari a ad €. 1.378.418,67 e che pertanto, a tale data risulta ancora a debito, di 546.012,69 € e per l'effetto condannare la resistente a restituire gli importi indebitamente percepiti, anche successivamente al 17.6.2022, con ricalcolo dell'importo ridotto della rata sviluppata in regime di capitalizzazione semplice fermo restando l'obbligo di corrispondere la rata finale di riscatto (con accoglimento dello scenario A della consulenza di parte) ovvero, alternativamente, tenuto conto dei versamenti indebitamente effettuati determinare, per compensazione, l'importo ancor più ridotto della rata sviluppata in regime di capitalizzazione semplice sino all'estinzione del finanziamento, fermo restando l'obbligo di corrispondere la rata finale di riscatto (con accoglimento dello scenario B in consulenza di parte).

4) In via gradata, dichiarare tenuta e condannare la banca al pagamento delle somme di cui ai precedenti sub 1); sub 1.1.); sub 2), sub 3) in favore della ricorrente anche a titolo di risarcimento dei danni per le condotte violative delle norme tutte indicate nella narrativa del presente atto e per responsabilità precontrattuale.

5) Per le ragioni indicate al paragrafo 13 del presente atto, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.721.561,91 per il mancato impiego delle somme date a garanzia nell'ipotesi di conteggio degli interessi, al 17.6.2022, nel regime finanziario della capitalizzazione composta, o in subordine, della somma per il medesimo titolo determinata con tasso legale pari ad €. 50.638,72 o, in via di ulteriore subordine, determinata in €. 14.946,27 ai tassi BOT, oltre gli interessi corrisposti successivamente al 17.6.2022 sino alla pronuncia con storno e compensazione delle rate eventualmente ancora a debito o a quell'altra somma ritenuta di Giustizia.

5.1) In subordine rispetto al precedente sub 5) per le ragioni indicate al paragrafo 13 del presente atto, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno della somma di €.499.361 per il mancato impiego delle somme date a garanzia nell'ipotesi di conteggio degli interessi, al 17.6.2022, nel regime finanziario della capitalizzazione semplice, o in subordine, della somma per il medesimo titolo determinata con tasso legale pari ad €. 49.122,47 o, in via di ulteriore subordine, determinata in €. 14.843,47 ai tassi BOT oltre gli interessi corrisposti successivamente al 17.6.2022, sino alla pronuncia con storno e compensazione delle rate eventualmente ancora a debito o a quell'altra somma ritenuta di Giustizia

6) Condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di lite secondo il principio della soccombenza ivi compresi gli onorari e le spese dovute al mediatore e al consulente di parte tuttora in corso di quantificazione attesa la perdurante assistenza nell'odierno giudizio.

### **CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA**

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico così giudicare:

nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla **SOCIETA' UTILIZZATRICE** nei confronti di **BANCA** in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendo quest'ultima da ogni avversa pretesa; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e con riserva di ogni altro diritto e di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione che apparirà utile in corso di causa.

### **CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. **SOCIETA' UTILIZZATRICE** ha convenuto in giudizio **BANCA** in relazione al contratto di sale and lease back avente ad oggetto impianto fotovoltaico concluso il 17.4.2012 con **SOCIETA' DI LEASING**, dante causa di parte resistente, del quale ha dedotto la nullità parziale, con riguardo alla pattuizione del tasso di interesse, siccome usurario, per gli effetti di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., chiedendo la condanna della resistente alla restituzione degli importi corrisposti in eccedenza rispetto al debito restitutorio derivante dal contratto di leasing a titolo di interessi non dovuti; la ricorrente ha dedotto, inoltre, la nullità del tasso leasing indicato in contratto per indeterminatezza, derivante dalla mancata specificazione nel contratto del tipo di ammortamento del capitale finanziato, dei criteri di calcolo del tasso indicato e per mancata (o scorretta) indicazione del tasso leasing come nominale piuttosto che effettivo, chiedendo quindi di condannare la resistente alla restituzione degli importi corrisposti in eccedenza rispetto al debito restitutorio derivante dal contratto di leasing applicato al contratto in luogo del tasso leasing convenuto il tasso di interesse legale previsto dall'art. 117.7 TUB; in via subordinata, ha dedotto che il piano di ammortamento alla francese applicato ai canoni di leasing per quota capitale, abbia comportato l'applicazione di interessi anatocistici in corso di esecuzione del contratto ed ha chiesto quindi di condannare la resistente a restituire eventuali importi corrisposti in eccedenza rispetto a quelli che sarebbero stati dovuti secondo un ammortamento a capitalizzazione semplice. Gli importi pretesi come oggetto delle domande di condanna svolte in via principale e subordinata sono stati altresì pretesi anche a titolo di risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi legali gravanti sulla concedente. La ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patiti per non aver potuto utilizzare le somme vincolate a garanzia degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di leasing.

2. La causa è stata preceduta da tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione di parte resistente (doc.ti 6 e 7).

3. La resistente **BANCA** si è tempestivamente costituita nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto. 4. All'udienza di trattazione del 25.1.2023 entrambe le parti hanno chiesto l'assegnazione di termini per il deposito di memorie integrative e parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione al deposito di ulteriore documentazione a sostegno delle proprie domande, di tale che è stata disposta, ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c., la conversione del rito in ordinario. Avendo le parti rinunciato alla fissazione di nuova udienza di trattazione, sono stati assegnati termini per il deposito delle memorie istruttorie.

5. La causa è stata istruita solo documentalmente.

6. Le domande di parte attrice sono tutte documentalmente infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.

7. Con riguardo alle domande di dichiarazione di nullità e di condanna fondate sulla dedotta usurarietà del tasso leasing deve rilevarsi quanto segue.

8. Parte attrice ha allegato che il TEG del contratto di leasing sarebbe usurario dopo aver considerato, quali costi ed oneri del contratto di leasing, una serie di oneri unilateralmente determinati (come "l'onere implicito di differenziale di regime" del valore di € 925.481,10), così alterando il principio di simmetria che deve governare il raffronto tra la soglia usura rilevata trimestralmente con decreto del Ministero del Tesoro ed il TEG del singolo contratto. In altre parole, l'inserimento arbitrario di costi unilateralmente determinati dalla parte tra quelli considerati per il calcolo del TEG, incide sulla fondatezza della deduzione in punto di superamento della soglia usura, poiché non può essere considerato logicamente e scientificamente attendibile il raffronto con il tasso soglia usura determinato conteggiando alcuni oneri e costi, ossia quelli indicati nelle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia ed un TEG calcolato considerandone altri, poiché così verrebbero confrontate grandezze tra loro eterogenee. La necessità di rispettare il principio di simmetria ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse è, del resto, stato autorevolmente sostenuto dalla Cassazione a Sezioni Unite quando si è pronunciata in materia di

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

usurarietà degli interessi di mora (cfr. Cass. Sez. Unite n. 19597/2020), e non si ha ragione di discostarsi da tale orientamento, con la conseguenza che l'inattendibilità dei calcoli compiuti da parte attrice al fine di allegare l'usurarietà del tasso leasing convenzionale dimostra l'infondatezza del fatto allegato e comporta il rigetto di tutte le domande (dichiarative e di condanna), fondate su tale allegazione.

9. Con riguardo alle domande di dichiarazione di nullità e di condanna alla restituzione ed al risarcimento dei danni fondate sulla dedotta difformità tra il tasso leasing indicato in contratto e quello applicato deve rilevarsi quanto segue.

10. Non appare infatti condivisibile l'equiparazione compiuta da parte attrice tra l'errata indicazione del tasso interno di attualizzazione e la mancata pattuizione del tasso di interesse corrispettivo, per gli effetti dei quali agli artt. 1284, terzo comma, c.c. e 117.4 TUB.

L'obbligo di determinazione del c.d. tasso leasing (tasso interno di attualizzazione) deriva da una nota (la n. 2) a pagina 8 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche adottate con Circolare di Banca d'Italia 229 del 21.4.1999, come aggiornate il 25 luglio 2003, la quale, nell'ambito della disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, ha adottato una serie di disposizioni finalizzate a dare maggiore contezza ai clienti delle banche e degli intermediari di credito circa il contenuto ed il costo di tali contratti.

In particolare la nota richiamata specifica come in luogo del "tasso di interesse" da indicare come condizione economica dell'operazione o servizio all'interno dei fogli informativi da consegnare in sede precontrattuale, "per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti" specificando che "per i canoni comprensivi dei corrispettivi per i servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale e dei relativi interessi".

Non essendo identificabile il leasing con un contratto avente natura esclusivamente finanziaria in ragione del fatto che il canone dovuto dall'utilizzatore ha funzione anche di corrispettivo per il godimento ovvero per il futuro trasferimento del bene oggetto del contratto, laddove i ratei del contratto di mutuo o finanziamento hanno mera funzione restitutoria e di remunerazione del capitale prestato dal finanziatore, il tasso leasing non esprime una mera remunerazione del capitale investito e non è, pertanto, equiparabile tout court al tasso di interesse, fatto che impedisce di applicare analogicamente al tasso leasing, che non è calcolato alla luce delle Istruzioni di Banca d'Italia richiamate né è causalmente identificabile con un mero tasso di interesse, le disposizioni di legge riferite a tale diverso valore.

Essendo tale tasso di attualizzazione un equivalente finanziario netto, espresso in termini percentuali, tra il costo di acquisto del bene, i canoni di locazione ed il prezzo di riscatto, ed essendo pertanto un valore del tutto diverso dal tasso di interesse corrispettivo (effettivo o netto che sia) appare improprio e non consentito, a norma dell'art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale l'utilizzo analogico dell'art. 1284, terzo comma, c.c. e dell'art. 117.4 TUB con riguardo al tasso leasing, soprattutto con riguardo non al caso di mancata indicazione del tasso leasing ma di difformità tra quello indicato in contratto e quello determinabile alla luce delle condizioni contrattuali poi effettivamente convenute.

La stessa giurisprudenza della Cassazione, che non esclude la possibilità di applicare analogicamente al tasso leasing la disciplina in tema di tasso di interesse, con sentenza della Sezione III civile n. 12889/2021, ha escluso espressamente che l'errata indicazione del tasso leasing comporti la sostituzione al contratto del tasso di cui all'art. 117.7 TUB, laddove la difformità riscontrata si sostanzia – così come nelle deduzioni di parte ricorrente - nella indicazione del tasso nominale annuo, in luogo del tasso effettivo che tenga conto della liquidazione periodica mensile dei canoni, giacché in tal caso, la dedotta violazione della normativa di trasparenza non giustificerebbe, ai sensi dell'art. 117.4 TUB, il ricorso alla sanzione della sostituzione degli interessi, tanto più allorché la parte che predispose il contratto abbia chiarito le modalità di calcolo del tasso leasing, così come accaduto nel presente giudizio nel quale la concedente ha avuto cura di specificare nel contratto che il tasso leasing indicato in contratto era annuo e nominale, così chiarendo di non aver tenuto conto, nella sua quantificazione, della periodicità mensile di corresponsione dei canoni.

Nessuna violazione degli obblighi di trasparenza e di indicazione del tasso leasing è stata quindi documentata e giustificerebbe la pretesa sostituzione del tasso convenuto tra le parti con il tasso legale di cui all'art. 117.7 TUB ai sensi dell'art. 117.4 TUB.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*



Tutte le domande fondate su tali allegazioni e deduzioni devono, quindi, essere rigettate siccome infondate.

11. Anche le domande di dichiarazione di invalidità parziale del contratto di leasing e le domande di condanna alla restituzione e risarcimento dei danni fondate sulla mancata consegna del piano di ammortamento dei canoni di leasing sono manifestamente infondate. La mancata consegna del piano di ammortamento in forza del quale sono stati determinati i canoni di leasing è certamente inidonea ad incidere sulla valida stipulazione del contratto, non essendo né prescritto alcun obbligo specifico di consegna del piano di ammortamento in relazione del contratto di leasing dalla normativa primaria e secondaria e non essendo prescritta da alcuna disposizione l'invalidità del contratto di leasing in caso di mancata consegna del piano di ammortamento in sede precontrattuale, come recentemente evidenziato C. App. Milano con sentenza n. 2238/2021 del 15.7.2021. La determinatezza della prestazione dell'utilizzatore è infatti assicurata, nel leasing, dalla puntuale indicazione del numero e nel valore dei canoni dovuti e ciò esclude ogni indeterminazione dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c.

12. D'altro canto è la stessa ricorrente a riconoscere che il piano di ammortamento applicato al contratto di leasing fosse un piano di ammortamento c.d. alla francese, sebbene al fine di dedurre che dallo stesso deriverebbe, necessariamente, la produzione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.

Anche tale deduzione deve essere ritenuta, tuttavia, manifestamente infondata, poiché anche con tale piano di ammortamento del capitale, gli interessi da aggiungere alle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.

Per piano di ammortamento alla francese (o a rata costante) dovrebbe intendersi, a rigore, solo il piano piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo (ipotese all'evidenza consentita solo in caso di finanziamenti a tasso fisso) ma tale espressione (e metodologia) è utilizzata anche ai nei finanziamenti a tasso variabile quando il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), individuando così per ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione, conteggiando poi per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti.

Nel caso dell'ammortamento alla francese, la "legge di sconto composto", è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ed è, pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale finanziato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi, che, risponde alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (quindi in caso di restituzione di un finanziamento a scadenze mensili, il tasso d'interesse applicato a ciascuna rata sarà pari a 1/12 dell'interesse pattuito su base annua).

Parte attrice non ha dedotto nello specifico alcun elemento dal quale possa inferirsi che, nel caso di specie, la convenuta abbia applicato interessi anatocistici, limitandosi ad affermare, erroneamente, che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre l'applicazione di interessi anatocistici.

Tutte le domande fondate su tale deduzione devono, pertanto, essere rigettate siccome infondate.

13. Né, d'altro canto, si sono rivelate fondate le domande risarcitorie sia fondate sui medesimi fatti allegati quale causa di nullità del contratto di leasing sia collegate alla consegna di importo a titolo di deposito vincolato a garanzia del pagamento di canoni di leasing, non costituendo tale fatto un illecito di per sé, come pare allegare l'attrice, siccome fonte di ulteriore costo, ragione per la quale la conclusione di tale contratto non può costituire, di per sé, fonte di responsabilità per la resistente.

14. Tutte le domande proposte da **SOCIETA' UTILIZZATRICE** sono, quindi, infondate e devono essere rigettate.

15. **SOCIETA' UTILIZZATRICE** deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di **BANCA** ai sensi dell'art. 91 c.p.c., spese che vengono liquidate in dispositivo applicati i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore massimo della causa previsto nella relativa tabella, senza tenere conto del maggior valore nei termini previsti dall'art. 6 del DM richiamato, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.

### **PER QUESTI MOTIVI il Tribunale di Milano**

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

**in composizione monocratica  
VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da **SOCIETA' UTILIZZATRICE** in favore di **BANCA**;
- 2) condanna altresì **SOCIETA' UTILIZZATRICE** a rimborsare in favore di **BANCA** le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali e CPA.

Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 3 maggio 2023

**La giudice**  
Ambra Carla Tombesi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE